

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o**

**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Specializzata in Materia di Impresa**

**Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese,**  
composto dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Vera Marletta	Giudice
dott. Giorgio Marino	Giudice rel.

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 6176/18 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli  
incombenti di cui all'art. 281 *quinquies* c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c.,  
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 novembre 2019;

**promossa da**

**ZAPPALA' Roberto,**

nato a Siracusa il 22.7.1967 (c.f. ZPP RRP 67L22 I754B), elettivamente  
domiciliato in Catania Via Etnea n. 183 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo  
Minnella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di  
citazione;

**attore;**

**contro**

**PAROS CONSULTING srl,**

in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. 06525610967),  
elettivamente domiciliato in Catania Corso Italia n. 171 presso lo studio  
dell'Avv. Prof. Fabio Santangeli, che lo rappresenta e difende giusta procura  
allegata alla comparsa di costituzione;

**convenuto;**

**OGGETTO: IMPUGNAZIONE DELIBERA.**

### **Conclusioni**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto  
dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato in data 26.3.2018 Zappalà Roberto conveniva  
innanzi questo Tribunale la Paros Consulting srl esponendo di essere socia al 20%  
della convenuta. Rilevava che con delibera del 27.7.2017 era stato approvato il  
bilancio al 31.12.2016. Deduceva che con successiva delibera del 28.9.2017 era  
stato deliberato l'aumento del capitale sociale per perdite.

Eccepiva la nullità della delibera del 28.9.2017 per precompilazione del relativo  
verbale. Rilevava che la delibera aveva previsto delle condizioni risolutive per il  
disposto aumento del capitale che non si erano verificate. Eccepiva in ogni caso  
l'abuso del socio di maggioranza nell'adozione della delibera impugnata.

Si costituiva la convenuta opponendosi.

All'udienza del 18.11.2019 la causa veniva posta in decisione.

Trascorsi i termini di cui all'art. 281-*quinquies* c.p.c. (c.n. disp. art. 190  
c.p.c.), questo Collegio pronuncia la presente per i seguenti

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

L'eccezione di nullità del verbale del 28.9.2017 per essere stato precompilato è infondata.

Anche ove il verbale in questione fosse stato predisposto per le parti espositive in data antecedente all'assemblea (come avviene per prassi comune), nel verbale si dà atto dell'intervento dell'attore, delle manifestazioni di voto, delle delibere adottate, della avvenuta lettura da parte del Notaio rogante di presenti e della loro espressa approvazione.

Tanto basta per ritenere assolutamente conforme alla previsione di cui all'art. 2375 c.c. (“Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. II. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. III. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”).

Nessuna inefficacia della delibera per mancato avveramento della

condizione risolutiva prevista sussiste.

La delibera prevedeva la ricostituzione del capitale sociale mediante l'emissione di nuove quote da offrire ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni dagli stessi possedute con un sovrapprezzo di ammontare pari alle perdite che residuavano dopo l'utilizzo del patrimonio netto e così per € 272658.00. Si prevedeva il termine del 30.11.2017 per la sottoscrizione ed il successivo termine del 31.12.2017 per la sottoscrizione e liberazione delle quote rimaste eventualmente inoptate dai soci. La medesima delibera prevedeva la condizione risolutiva della stessa in caso di mancato versamento nelle casse sociali da parte di uno o più soci della complessiva somma di € 282658.00.

Ebbene nella specie l'attore ha versato solo la somma di € 2000.00 (a fronte di € 64640.00 che avrebbe dovuto/potuto versare) in data 27.11.2017, mentre l'altro socio di maggioranza (Rinzo – detentore dell'80% delle quote) ha versato la sia la propria quota (€ 227.000,00 – bonifici del 24 e 27.11.2017), sia la quota inoptata e liberata dall'attore (€ 56531.60 – bonifico del 20.12.2017).

Evidente quindi che il socio di maggioranza ha effettuato il versamento integrale di quanto previsto nella delibera, con conseguente piena efficacia della stessa.

In relazione all'eccepito abuso del socio di maggioranza nell'adozione della delibera impugnata, va osservato che il fenomeno dell'abuso del potere della maggioranza ricorre quando una delibera assembleare risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza: si fa cioè riferimento ai casi in cui il principio di maggioranza, utilizzato in tutte

le delibere assembleari societarie, viene impiegato a danno degli interessi della minoranza assembleare, senza tuttavia violare formalmente alcuna disposizione di legge, o di atto costitutivo. In assenza di una disciplina normativa che sanzioni ed inquadri l'abuso di maggioranza, la giurisprudenza ha dapprima ritenuto che si configuri l'abuso ogniqualvolta la delibera sia volta all'esclusiva lesione degli interessi della minoranza, per poi concentrarsi sulla verifica del rispetto del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto sociale.

In questo modo, la maggioranza – ad es. – avrebbe l'obbligo di considerare anche le determinazioni dei soci di minoranza perché finalizzate ad un interesse comune, quello sociale appunto (si veda ad es. Tribunale di Roma, 31 marzo 2017, n. 6452).

Il Tribunale di Milano con sentenza del 10.01.219 ha confermato questo orientamento, rilevando che *“il sindacato del Tribunale non può, neppure in caso di paventato abuso, estendersi al merito gestorio, nel caso di specie, le modalità di preparazione e svolgimento dell'assemblea sono state tali da fugare ogni dubbio in ordine allo strumentale utilizzo della decisione della maggioranza rispetto a scopi estranei alle pressanti necessità finanziarie della Società”*. Secondo il Tribunale, peraltro, sarebbe stato dato ampio spazio alle richieste di chiarimenti formulati dai presenti in occasione della delibera assembleare *“e allo stesso tempo gli amministratori della s.p.a. hanno compiutamente illustrato le necessità finanziarie della Società”*. In particolare, il Consiglio di Amministrazione *“in quella occasione, ha infatti ripercorso le*

*principali vicende societarie, dalla delibera di aumento di capitale dell'8 agosto 2016, adottata in sostituzione della precedente sospesa, al fine di porre rimedio alla grave situazione di perdita in cui versava la società, in conseguenza della quale si trovava ad avere un patrimonio netto ampiamente negativo". "Scopi estranei all'interesse della società possono dunque in questo caso escludersi, anche tenuto conto di un dato incontrovertito, ovvero l'entità dell'apporto di risorse finanziarie sostenuto dai soci maggioranza successivamente alle delibere impugnate, pari a euro 3.875.939,00, a fronte del versamento di soli 313,00 euro da parte di ..... (socio di minoranza)".*

Ebbene nel caso di specie con la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2016 del 24.7.2017 (mai impugnata) erano emerse perdite per complessivi € 389925.00. In occasione della assemblea del 28.9.2017 risulta che siano stati esposti i risultati della gestione aggiornati al 31.7.2017, la necessità di ripianare le perdite per non porre in liquidazione la società, le conseguenze negative di tale ultima opzione sulla attività della società stessa. Risulta altresì – per come sopra esposto – che l'apporto finanziario sia stato integralmente (pressochè) sostenuto dal socio di maggioranza.

In sostanza l'operazione in questione non pare connotata dai presupposti dell'abusività (non essendo nemmeno stato dedotto e/o comprovato da parte dell'attore la conoscenza da parte dell'altro socio della sua non capacità finanziario/economica a sottoscrivere l'aumento di capitale), atteso che a fronte di perdite consistenti emerse dall'approvazione del bilancio la strada dell'aumento del capitale era necessaria e obbligata, pena la messa in

liquidazione della società stessa.

Le spese del giudizio seguendo la soccombemza vanno poste a carico dell'attore e liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Zappalà Roberto** contro **Paros Consulting srl** disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:

- 1) **rigetta** la domanda,
- 2) **condanna** parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate in complessivi € **5000.00** per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Catania il 20 febbraio 2020.

**Il Giudice rel.**

**(dott. Giorgio Marino)**

**Il Presidente**

**(dott. Mariano Sciacca)**